

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

composta dai Signori magistrati:

Dott. Silvia Rita Fabrizio

Presidente

Dott. Giancarlo De Filippis

Consigliere

Dott. Letizia Cimini

Consigliere rel-

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 995/2009 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 08/03/2016 e vertente

**TRA**

BANCA [REDACTED] (già [REDACTED] S.p.A.) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P. IVA [REDACTED], con sede in [REDACTED] al C.so Vittorio Emanuele II n. 102/104, elettivamente domiciliata in L'Aquila, alla Via Dell'Industria n.8 - Località Bazzano e Paganica, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] del Foro di Pescara, giusta procura in atti;

**APPELLANTE**

**CONTRO**

F.LLI [REDACTED] & S. S.N.C. [REDACTED] & C., con sede in Cepagatti (PE) alla Via S.S. 81 n.42 (P.I. - C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore [REDACTED] SERGIO, nonché [REDACTED] SERGIO ([REDACTED]), [REDACTED] ROBERTO ([REDACTED]), [REDACTED] ANNAMARIA ([REDACTED]), tutti rappresentanti e difesi dall'Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. [REDACTED], in L'Aquila, Via Verdi n. 29, giusta procura in atti;

**APPELLATI**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Con atto di citazione in appello notificato in data 04/11/2009, Banca [REDACTED] S.p.A. impugna la sentenza n. 1358/08 del Tribunale di Pescara pubblicata l'11/11/2008 e non notificata, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "1) *In via principale*: respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo 432/02 emesso dal Tribunale di Pescara in data 16/04/2002, nonché tutte le domande avanzate dalla F.LLI [REDACTED] S.N.C. - [REDACTED] SERGIO & C.; nonché dai Sig.ri [REDACTED] Sergio, [REDACTED] Roberto, [REDACTED] Annamaria, nel giudizio rubricato al n. 1932/02 RG del Tribunale di Pescara in quanto infondata in fatto ed in diritto oltreché sfornito di prova; 2) *In via subordinata*: nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi di annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, comunque condannare, la F.LLI [REDACTED] S.N.C. DI [REDACTED] SERGIO & C., nonché i Sig.ri [REDACTED] Sergio, [REDACTED] Roberto e [REDACTED] AnnaMaria, in solido tra loro, i garanti entro i limiti della garanzia prestata, al pagamento della somma di € 51.534,26 (pari a Lire 99.784.947) ovvero di quell'altra maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi al tasso del Prime Rate ABI tempo per tempo vigente, calcolati dall'1/01/2002 al soddisfo, derivante dal saldo debitore del c/c n. 76920 intestato alla società debitrice principale F.LLI [REDACTED] S.n.c.; in entrambi i casi conseguentemente condannare F.LLI [REDACTED] S. S.N.C. [REDACTED] SERGIO & C., nonché i Sig.ri [REDACTED] Sergio, [REDACTED] Roberto, [REDACTED] Annamaria, in solido tra di loro, alla restituzione in favore dell'esponente di tutte le somme comunque pagate in virtù della sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione dall'avvenuto pagamento sino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio". L'appellante chiede inoltre disporre nuova consulenza tecnica per la rideterminazione del rapporto dare-avere tra le parti, in relazione al contratto di c/c 76920, sulla base dei criteri scaturenti dall'accoglimento delle eccezioni ed argomentazioni esposte in appello.

Regolarmente costituitisi, gli appellati richiedono la reiezione dell'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado di giudizio.

**OGGETTO:** appello avverso la sentenza n. 1358/08 del Tribunale di Pescara pubblicata in data 11/11/2008.

### RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Banca [REDACTED], in data 16/04/2002, otteneva dal Tribunale di Pescara decreto ingiuntivo n. 432/02, provvisoriamente esecutivo, per la somma di € 51.534,00 oltre interessi e spese, in danno della F.LLI [REDACTED] R. & S. S.N.C. DI [REDACTED] & C., nonché dei garanti [REDACTED] Sergio, [REDACTED] Roberto e [REDACTED] AnnaMaria, per il pagamento del saldo passivo del rapporto bancario di c/c n. 76920, accesso dalla S.n.c. il 18/06/1987 e chiuso il 20/05/1999.

Contro il suddetto decreto proponevano opposizione gli ingiunti contestando la validità dei conteggi delle varie poste, sostenendo che il saldo del c/c n. 76920 dovesse ritenersi attivo e nello specifico eccependo: 1) l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti se non con riferimento agli interessi su piazza, con clausola da ritenersi nulla per violazione dell'art. 1284, c. 3, per indeterminatezza dell'oggetto e perché determinati unilateralmente sulla base di accordi di cartello; 2) l'applicazione di commissioni di massimo scoperto non pattuite; 3) il conteggio di anticipazioni e posticipazioni di valute non corrispondenti alla effettività cronologica delle operazioni di prelievo e versamento; 4) l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi con cadenza trimestrale con conseguente nullità per violazione dell'art. 1283 c.c.; 5) l'applicazione di interessi usurari in quanto superiori ai tassi globali massimi applicabili ai sensi della L. 108/96. Gli opposenti concludevano pertanto richiedendo la dichiarazione di nullità delle clausole contestate, la rideterminazione del saldo finale e la condanna della Banca al pagamento delle somme eventualmente dovute, oltre al risarcimento del danno.

La Banca opposta concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda di rideterminazione del saldo finale del c/c 76920 secondo le modalità prospettate dagli attori-opponenti, deducendo: 1) che il saggio d'interesse dovuto dal cliente pur se non determinato nel contratto era stato indicato negli estratti conto periodicamente inviati al correntista, e discendeva da condizioni pubblicizzate mediante affissioni nei locali della banca ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale; 2) che le clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovevano ritenersi valide in mancanza di impugnazione degli estratti conto periodici inviati al correntista; 3) che generica era la deduzione circa l'usurarietà degli interessi applicati, non essendovi stata alcuna specifica e concreta indicazione in tal senso.

Ammissa ed espletata CTU contabile e successiva integrazione, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 08/01/2008 ed il Tribunale, con sentenza n. 1358/08, nel revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava la nullità della pattuizione che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la determinazione di fatto dei medesimi secondo gli usi su piazza, dichiarando dovuti dagli opposenti gli interessi nella misura legale depurati da ogni anatocismo, con esclusione dalla commissione di massimo scoperto, non pattuita, dei giorni di valuta e delle spese di conto corrente e anticipazioni o postergazioni di valute e di ogni altra spesa e commissione non convenuta, determinando il saldo finale del c/c 76920 in € 215.552,80 a credito per la s.n.c. F.Lli [REDACTED] e condannando, per l'effetto, la [REDACTED] al pagamento in favore della medesima società della somma di € 215.552,80, oltre gli interessi legali dalla domanda (13/06/2002) al saldo. Poneva infine a carico della Banca opposta tutte le spese di CTU, condannando la medesima al pagamento delle spese processuali sostenute dagli attori e liquidate in complessivi € 20.009,20, oltre al rimborso forfetario, cap ed iva come per legge.

Il Giudice di prime cure rilevava, preliminarmente che, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, era comunque onere della Banca opposta dar prova dei fatti costitutivi delle sue pretese ed in particolare delle componenti contabili che avevano portato al saldo negativo del c/c per l'importo di € 51.534,26 e "della fonte convenzionale degli interessi passivi applicati, dei tassi

considerati e delle modalità seguite nel calcolo nel rispetto dei principi che presidono la materia”, ritenendo l’estratto conto (certificato come conforme dal direttore generale - ex art. 50 D.lgvo 385/93 - e posto a base della richiesta di decreto ingiuntivo) non idoneo a fornire la prova piena del credito azionato nel corso del giudizio di merito instauratosi a seguito dell’opposizione.

Pertanto, riscontrato dal CTU che il primo riporto passivo addebitato sul c/c 76920 reca la data del 01/10/1986, pur essendo stato tale conto corrente acceso solo il successivo 18 giugno 1987, e non essendo stata fornita alcuna prova da parte della Banca in ordine alla provenienza ed alla causale di tale saldo iniziale debitorio, il Tribunale di Pescara faceva proprie le conclusioni del consulente nominato che azzerava il saldo iniziale, proprio in quanto privo di giustificazione.

Premesso ciò, il Tribunale riteneva fondati i rilievi mossi dagli opposenti sia riguardo all’anticipazione e postergazione fittizia delle valute senza corrispondenza all’effettività delle operazioni, che seppur emergenti dagli estratti conto, non trovavano legittimazione in alcuna clausola contrattuale; sia riguardo alla commissione di massimo scoperto, anch’essa praticata in danno della società correntista pur in assenza di alcuna convenzione contrattuale; sia in merito alla eccepita nullità della clausola determinativa degli interessi con riferimento a quelli praticati su piazza e degli interessi passivi capitalizzati trimestralmente (anatocismo trimestrale).

Il Tribunale, nel rigettare l’eccezione, sollevata dalla Banca opposta, di incontestabilità assoluta delle risultanze del conto in conseguenza della mancata impugnazione da parte del correntista degli estratti conto inviategli - ritenendo il Giudice di primo grado tale incontestabilità ex art. 1832 cc. (e 119 c. 3 T.U.L.B.) relativa ai soli aspetti contabili inerenti la scritturazione degli addebiti e accrediti, ma non alla contestazione della “validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino”- accoglieva le eccezioni di nullità proposte dagli opposenti, affermando che:

- in tema di contratti bancari conclusi prima dell’entrata in vigore della cd. Legge sulla trasparenza bancaria, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti in misura superiore a quella legale, si limiti a far riferimento alle condizioni praticate su piazza è comunque nulla per violazione del 3° comma dell’art. 1284 C.C. (“*Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale*”), nonché dell’art. 1418 1° e 2° c. C.C., con riferimento all’art. 1346 c.c. circa la determinabilità dell’oggetto, vizi non sanabili dalle successive comunicazioni delle variazioni del tasso a mezzo dell’invio ai Clienti degli estratti di conto corrente, trattandosi questi ultimi di atti unilaterali, dunque privi di forma e contenuto contrattuale tanto più laddove, come nel contratto stipulato con la F.lli [REDACTED], non sia previsto lo ius variandi che, comunque presuppone una clausola relativa agli interessi, validamente stipulata ab origine;
- ugualmente affetta da nullità è la clausola che preveda la capitalizzazione trimestrale o annuale non reciproca degli interessi in quanto in contrasto con quanto previsto dalla norma inderogabile di cui all’art. 1283 c.c.

Pertanto, il Giudice di primo grado, inquadrato l’oggetto della domanda proposta dagli opposenti nella “rideterminazione del saldo finale del conto corrente e non nella contestazione di singoli rapporti giuridici che abbiano dato luogo a ben individuate poste contabili”, riteneva corretta la ricostruzione del saldo contabile del conto corrente cui era giunto il CTU sulla base della documentazione prodotta. Il Consulente d’Ufficio ha riconosciuto in favore della società attrice un saldo attivo di L. 417.368.432, partendo dal saldo zero iniziale del conto (in quanto non provato né giustificato il preteso credito iniziale riportato ad una data assai anteriore rispetto all’apertura del conto e per l’importo di L. 47.865.194), tenendo conto delle annotazioni contabili non contestate, escluse le commissioni, postergazioni o anticipazioni fittizie di valute, calcolati gli interessi legali senza alcuna capitalizzazione (stante l’assenza di valida convenzione) e conteggiate infine alcune operazioni per sovvenzione cambiaria riportate in conto.

Con l’atto di appello la Banca censura l’impugnata sentenza in quanto errata per i seguenti motivi:

- 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1832 C.C. in relazione alla mancata contestazione degli estratti conto periodici inviati alla Cliente;

- 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 c.c., 116, 117 e 118 D.Lgs. 385/1993 nonché art. 11 L. 154/92, in relazione alla affermata nullità della determinazione del tasso di interesse applicabile al rapporto e al non riconoscimento della commissione di massimo scoperto e delle valute;
- 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art 25 D.Lgs 342/99 in relazione all'affermata nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- 4) errata valutazione dei mezzi di prova ed inutilizzabilità delle risultanze di cui agli elaborati peritali depositati dal Consulente Tecnico d'Ufficio.

Nel prendere poi posizione sull'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse applicati e sulla richiesta di condanna della Banca al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, l'appellante censura ulteriormente la sentenza, ritenendone viziata la motivazione per avere il Giudice acriticamente accolto le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio senza "alcuna valutazione degli specifici rilievi dei consulenti di parte" e non aver tenuto comunque conto che la consulenza d'ufficio aveva esaminato documenti, a parere dell'appellante, inutilizzabili, in quanto asseritamente prodotti irrualmente in sede di operazioni peritali.

Preliminarmente, questa Corte osserva che il Giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione dell'opponente di usurarietà degli interessi applicati dalla ██████ in quanto genericamente dedotta, nonché la domanda, proposta sempre dalla società appellata, di risarcimento del danno in quanto rimasta completamente sfornita di prova. Pertanto, non essendovi stata in merito impugnazione incidentale da parte degli appellati, le relative censure della Banca ██████ risultano totalmente infondate.

Rileva, inoltre, la Corte che il C.T.U. ha ricostruito il saldo contabile del conto corrente sulla base delle precise indicazioni contenute nei quesiti allo stesso posti e della documentazione regolarmente prodotta. Si rileva, infatti, che il Giudice di primo grado aveva autorizzato il Consulente d'Ufficio a richiedere alla Banca la documentazione ritenuta necessaria ai fini della perizia.

Il Consulente ne aveva quindi fatto richiesta alle parti durante le operazioni peritali svoltesi il 24/11/2004, dando poi atto nel verbale delle operazioni del successivo 18/07/2005 che tale documentazione era stata prodotta dalla F.lli ██████, resasi parte diligente il precedente 18/04/2005. Si ritiene pertanto priva di fondamento la doglianza sul punto.

In merito al primo motivo di appello si rileva che, come giustamente osservato dal Giudice *a quo*, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non preclude la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivino (Cass. Civ. 11626/2011).

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la Società, pur non avendo contestato nei termini gli estratti conto, non era decaduta dalla possibilità di contestare la lamentata unilaterale applicazione di condizioni, tassi e spese non espressamente pattuite con apposite clausole sottoscritte ed approvate da entrambi i contraenti.

La doglianza sul punto viene, pertanto, rigettata.

In merito poi al secondo motivo di impugnazione si osserva che il contratto per l'accensione del conto corrente n. 76920, intestato alla Società appellata, è stato stipulato in data 18/06/1987 e, dunque, antecedentemente all'entrata in vigore della Legge sulla trasparenza bancaria n. 154/1992 poi trasfusa nel Testo Unico n. 385/1993 che, all'art. 117, prevede espressamente che i contratti debbano indicare "il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora" (c.4.) e stabilisce che "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati" (c.6.).

Stante ciò, ed essendo tali norme irretroattive, è l'art. 1284 c.c. - che al c. 3 stabilisce che "gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto" - la norma da applicare per la

regolamentazione della richiamata determinazione dei tassi di interesse, come giustamente osservato dal Giudice di prime cure.

Per effetto della disposizione codicistica, infatti, anche prima e indipendentemente dalle previsioni stabilite dalle norme sulla trasparenza bancaria e dal TUB, gli interessi ultralegali dovevano, a pena di invalidità, essere pattuiti per iscritto, reputandosi la natura di tale atto scritto costitutiva e non dichiarativa (Cass. Civ. 266/2006): *“ai sensi dell’art. 1284 c.c., comma 3, la costituzione dell’obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta “ad substantiam”, sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso “per facta concludentia” (Sez. 3, Sentenza n. 3017 del 11/02/2014)”*. Da ciò deriva che: *“la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell’art. 1832 cod. civ., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perchè l’unilaterale comunicazione del tasso d’interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall’art. 1284 cod. civ. (Cass. Civ. 10516 del 20/05/2016 e Cass. Civ. n. 17679 del 29/07/2009).*

Stante il principio sopra richiamato e ormai consolidato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non può trovare accoglimento neppure l’ulteriore censura, secondo cui: *“nel periodo in cui è sorto il contratto per cui è causa, a ben vedere, era perfettamente legittima la determinazione dei tassi d’interesse con riferimento alle condizioni applicate sulla piazza”*.

Tale doglianza non appare condivisibile, in quanto, *“ nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfusa nel t.u. 1° settembre 1993 n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell’ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza”* (Cass. Civ. n. 4094 del 25/02/2005). Pertanto, la clausola di determinazione del tasso d’interesse che rinviava agli interessi applicati su piazza era nulla *ab origine*, in quanto in contrasto con le prescrizioni dell’art. 1284 C.C. .

Neppure può trovare accoglimento la subordinata richiesta di applicazione dell’art. 117 del T.U. Legge bancaria per le operazioni effettuate successivamente alla sua entrata in vigore, in caso di conferma della statuizione della nullità delle clausole di determinazione degli interessi mediante rinvio agli usi su piazza.

Sul punto la Corte rileva che l’art. 161 del medesimo T.U. L. Bancaria (D.lvo 385/93) stabilisce che i contratti già conclusi (come quello in esame) alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso *“restano regolati dalle norme anteriori”*. Pertanto appare inapplicabile alla fattispecie, sia pure per il solo periodo successivo al 1992, il meccanismo reclamato dei tassi sostitutivi.

L’appellante, inoltre, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto fondata l’eccezione sollevata dagli attori-opponenti secondo cui l’applicazione della commissione di massimo scoperto richiederebbe una specifica pattuizione scritta (pattuizione che non risulta essere stata concordata tra le parti nel contratto di conto corrente bancario) sostenendo: *“E’ chiaro allora che l’applicazione della commissione in esame ha rappresentato attività pienamente lecita, in ragione soprattutto della sua specifica funzione economica, che rende possibile un basso costo della moneta bancaria dietro corresponsione di una commissione solo in ipotesi di superamento dell’utilizzo medio di questa. La clausola relativa non abbisogna quindi di forma scritta ma soggiace alla specifica disciplina in tema di commissioni e spese nei contratti ante lege sulla trasparenza bancaria”*(pag. 12 atto di appello).

Lamenta, più specificatamente, che il Tribunale abbia sostanzialmente ricondotto la commissione di massimo scoperto (C.M.S.) alla disciplina dei frutti civili, laddove, secondo l’appellante, la

ragione economica della stessa andrebbe ravvisata nell'esigenza di remunerare l'intermediario (banca) del costo generale dell'elasticità dello scoperto di conto.

Richiama l'appellante a tal proposito le istruzioni della Banca d'Italia secondo cui le c.m.s. non potrebbero entrare nel calcolo del tasso effettivo medio (che, aumentato della metà, individua il limite oltre il quale gli interessi sono usurari).

La censura è priva di fondamento.

La legge n.108/1996 prescrive che tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito, e dunque anche le c.m.s. - costi indiscutibilmente legati all'erogazione del credito - devono essere computati nel tasso effettivo globale.

In adesione a tali indicazioni, ritiene questa Corte che il motivo sia infondato.

Infatti, se deve riconoscersi la natura remuneratoria, per l'istituto di credito, delle commissioni di massimo scoperto, è vero anche che queste ultime devono computarsi nella voce interesse, sicché ove l'importo globale risultante da siffatto computo superi i limiti dell'interesse legale, è necessario, per il riconoscimento anche di tale voce di credito la relativa previsione scritta (ad substantiam).

Nel caso di specie, in mancanza di specifica pattuizione scritta, le c.m.s. pretese dalla Banca appellante non possono essere riconosciute.

In ogni caso, qualora ci si trovi di fronte a contratti stipulati anteriormente alla legge sulla trasparenza bancaria ed all'entrata in vigore del TUB, l'assenza della previsione nel contratto di conto corrente di una specifica clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, ovvero alla misura concreta di tale commissione, comporta che la stessa non può ritenersi dovuta, non essendo idoneo a legittimare detta pretesa il richiamo - effettuato dall'appellante nell'impugnazione- a norme bancarie uniformi e alle istruzioni della Banca d'Italia.

Stante, dunque, il carattere irretroattivo della nuova normativa, anche per quanto concerne la commissione di massimo scoperto, deve essere dichiarata la nullità della relativa pattuizione per mancanza di forma scritta.

Analogo conclusione deve trarsi per le clausole inerenti le spese di tenuta conto, nonché per la postergazione e l'anticipazione di valuta a beneficio della sola banca. Si evidenzia in particolare che in ordine alla questione della valuta, l'art. 7 del contratto di conto corrente prodotto in atti prevede che "le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il correntista o usualmente praticati dalle aziende di credito sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili o comunque negli estratti conto".

Trattasi di clausola all'evidenza nulla ex art. 118 T.U.B. in quanto dall'analisi di siffatti criteri (valuta d'uso o altri criteri non predeterminati, ma indicati negli estratti conto) emerge l'indeterminatezza del relativo oggetto e, come giustamente osservato dal Tribunale di Pescara, qualora presente nei contratti stipulati in epoca anteriore all'entrata in vigore del T.U.B., come nel caso in esame, deve ritenersi nulla per mancata specifica pattuizione scritta, nonché ex art. 1418 c.c. (cause di nullità del contratto), in relazione all'art. 1346.

Il principio, allora, è quello per cui deve applicarsi la valuta corrispondente al giorno in cui la banca rispettivamente acquista o perde la disponibilità del danaro (Cass. 26.7.1989 n. 3507).

Con il terzo motivo, l'appellante formula ulteriori censure avverso l'impugnata sentenza, innanzitutto, per aver seguito il filone giurisprudenziale che ha ritenuto la nullità della clausola (delle condizioni generali) riconducibile al fenomeno anatocistico.

Sostiene a tal proposito che le numerose sentenze sia di merito che di legittimità che si rinvengono in tal senso, sarebbero inficiate da un'errata impostazione di fondo, da individuarsi nella sovrapposizione di due fenomeni diversi, quali l'anatocismo e la capitalizzazione degli interessi.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di osservare "non può essere messa in discussione la natura di interesse del debito (maturato a tal titolo) a carico del correntista, né tale natura può essere modificata a seguito dell'utilizzo per il pagamento, da parte del cliente, del denaro della banca.

D'altra parte la stessa Corte di Cassazione, investita della questione della illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (cfr Cass. Civ. n.21095/2004) ha sostanzialmente dato per scontata la natura di debito da interesse a carico del correntista delle somme maturate a tale titolo sul (debito) capitale" (Corte Appello L'Aquila Sentenza n. 852/12).

Resta ferma, pertanto, la correttezza del giudizio operato dal Tribunale sulla nullità, con effetto ex tunc, delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicate alla Società correntista.

Escluso, pertanto, che gli interessi passivi possano produrre interessi con cadenza trimestrale, va altresì escluso che la produzione di interessi sugli interessi possa avvenire su base annuale (come sostenuto dalla Banca appellante).

Ciò, alla luce della richiamata sentenza n.24418/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno affermato che, una volta dichiarata la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito contrattualmente prevista (con accordo stipulato tra le parti anteriormente al 22-4-2000) per contrasto con il divieto dell'anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. - che osta anche ad un'eventuale previsione della capitalizzazione annuale -, gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.

Non risulta fondata, neppure, l'ulteriore doglianza che censura il provvedimento impugnato laddove questo ritiene nulla la capitalizzazione degli interessi passivi, dolendosi della decisione con la quale il Giudice a quo nel disporre l'integrazione della Ctu avrebbe a questi ordinato il ricalcolo delle poste di dare e avere con l'eliminazione di ogni forma di capitalizzazione di interessi e competenze, senza darne motivazione in sentenza.

Contrariamente a quanto rilevato dall'appellante, il Tribunale ha invece motivato tale scelta, conformemente a quanto stabilito dalle Sezioni Unite, ritenendo "nulla - perché in contrasto con norme inderogabili (art. 1283 C.C.)- la contabilizzazione trimestrale o annuale (non reciproca) degli interessi con capitalizzazione degli importi e calcolo successivo degli interessi composti".

Alla luce delle considerazioni che precedono, non sussistono motivi per disporre una nuova consulenza nei termini in cui è stata domandata dall'appellante, anche in relazione alla richiesta di ripresa del saldo iniziale, giacché la banca non ha offerto alcuna prova in primo grado atta a dimostrare la provenienza del saldo negativo.

In conclusione essendo la C.T.U. e l'integrazione della stessa, esperite in primo grado, fondate su indagini approfondite, su un'accurata disamina della documentazione fornita e basate su argomentazioni esaurienti e corrette dal punto di vista sia logico che tecnico, si dispone il rigetto dell'appello proposto con integrale conferma della sentenza impugnata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila

definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara n. 1358/08 28/07/2008 e depositata il successivo 11/11/2008 così decide nel contraddittorio delle parti:

- 1) respinge l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
- 2) condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 13.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15% Cap ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 12 luglio 2016.

IL CONSIGLIERE REL. EST.

(Avv. Letizia Cimini)

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)

IL CANCELLIERE R.F.  
Alessandra D'Emilio  
02 AGO 2016  
IL CANCELLIERE  
7  
IL CANCELLIERE R.F.  
Alessandra D'Emilio